



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 12 Reg. Delibere

OGGETTO: Conferma dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione de fabbisogno di personale – Triennio 2017/2019

L' anno duemiladiciassette addi 23 del mese di FEBBRAIO alle ore 19.00
nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
FARINA PRIMAVERA	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che l'art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27.12.1997, ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con il D.Lgs. n. 183/2010, il quale prevede, tra l'altro, che:

- a) nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle seguenti finalità:
 - accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi anche mediante il coordinato sviluppo dei sistemi informativi pubblici;
 - razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica;
 - realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- b) si proceda alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché, ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni, con gli atti previsti, per ogni amministrazione, dal proprio ordinamento;
- c) le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al citato art. 39 della Legge n. 449/1997 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- d) il divieto, per le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai suddetti adempimenti, di assumere nuovo personale;

Preso atto che l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal citato D.Lgs, provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 3, comma 120 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;

Ricordato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, punto 8, del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in data 20 luglio 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019;

Rilevato che, l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare

nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Valutate le esigenze riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economica finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D Lgs n.165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale;

Preso atto della vigente dotazione organica, approvata con propria deliberazione n. 47 del 26.10.2009 e, ritenutala conforme alle attuali esigenze organizzative, tenuto conto dei vincoli di spesa in materia imposti dal legislatore;

Rilevato che nell'ambito della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Ricordato che questo Comune ha approvato:

- con la Comunità Montana della Valtellina di Sondrio le convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 della legge 122/2010 e s.m.i. lettere a), b), c), d), e), f), h), l-bis;
- con il Comune di Sondrio la convenzione per la gestione della funzione fondamentale di cui alla lettera g) del sopracitato articolo;

Preso atto che l' art 5, comma 6, del Decreto Legge n.244 del 30.12.2016, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017 i termini per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni fissati dall' art 14, comma 31-ter del decreto legge n. 78 del 2010, a seguito delle difficoltà nel processo di riordino, segnalate anche dalla Commissione I della Camera dei Deputati;

Preso atto che in questo comune l'ultima cessazione di personale è avvenuta nell'anno 2010;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Evidenziato che l' art 16 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 ha abrogato la lettera a all' art 1 comma 557 della legge 27.12.2006, n.296, ossia l' obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Preso atto, altresì, del permanere dei vincoli in materia di assunzioni derivanti dalle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad

una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per gli anni 2016-2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti- popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5- quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015).

Atteso che, sulla base di quanto accertato dal Responsabile dell'Ara Economica Finanziaria e Amministrativa, risulta che:

- il rapporto dipendenti/popolazione al 31/12/2016 è inferiore a quello definito dal D. M. 24/07/2014;
- è rispettato il vincolo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- è stato rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2015 ed è stata inviata nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016);
- vengono rispettati i nuovi vincoli di finanza pubblica per l' anno 2016 dai dati che emergono dal pre-consuntivo;
- è rispettato l'art. 27, comma 2 lett. c), del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, da integrazione dell'art. 9, comma 3 bis. del D.L. 185/2008, in materia di certificazione dei crediti;
- è rispettato , per le assunzioni a tempo determinato, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30.07.2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 (limite del 50% o del 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006.

Evidenziato, inoltre, che:

- è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, il Piano della performance e il Piano triennale della Prevenzione corruzione e Trasparenza;
- è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia;

- è stato verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;

Dato atto che l'obbligo in tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, previsto dall'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89 del 23.06.2014, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22.12.2015 n. 272;

Considerato che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Evidenziato che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che ha modificato l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, dispone che "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296 del 27.12.2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Resta comunque fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal suddetto comma le spese sostenute per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al D.Lvo 267/2000.

Naturalmente, deve comunque essere rispettato il limite di spesa complessivo con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011-2012-2013;


Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento viene fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica-contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000 e s.m.i

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 
1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, la vigente dotazione organica approvata con delibera di giunta comunale n. 47 del 26.10.2009, esecutiva;
 2. Di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art 6 del D.Lgs n. 165/2011 e successive modifiche e della ricognizione delle eccedenze di personale ,ai sensi dell' art 33 del D.Lgs n. 165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero;
 3. Di dare atto che, allo stato attuale tenuto conto anche della recente proroga di cui all' art 5 comma 6 del citato D.L. 244/2016, il programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 non prevede assunzioni di personale a tempo indeterminato;
 4. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze o modifiche del quadro normativo di riferimento.
 5. Dare atto che in ogni caso ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica della permanenza di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;
 6. Di demandare ai Responsabili interessati l'adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione, previa verifica delle condizioni imposte dalla normativa vigente nel tempo.
 7. Di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01.04.1999:
 8. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di 1° livello “Personale” – sottosezione di 2° livello “Dotazione organica”, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Quindi, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con successiva apposita votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 12 del 23.02.2017

AVENTE PER OGGETTO: CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2017 - 2019

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 23.02.2017



Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio

Comune di Caiolo

Provincia di Sondrio



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019.

Il sottoscritto Dott. Luca Abatini, nella sua qualità di Revisore dei Conti di questo Comune,

VISTO l'art. 39, comma 1 e 19, della Legge 449/1997, che ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall' art 35, comma 4, del D.Lgs 165/2001 e dall' art.91, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

VISTO l'art. 3, comma 10 bis, della Legge 114/2014;

VISTA la proposta di deliberazione di giunta avente ad oggetto programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019;

EVIDENZIATO che nel il triennio 2017/2019 il fabbisogno del personale è il seguente:

anno 2017:nessuna assunzione; anno 2018: nessuna assunzione; anno 2019: nessuna assunzione;

CONSIDERATO che sulla base di quanto accertato dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa, risulta che il Comune di Caiolo:

- ha rispettato il patto di stabilità per gli esercizi 2013, 2014 e 2015;
- ha un rapporto dipendenti/popolazione al 31/12/2016 inferiore a quello definito dal D. M. 24/07/2014;
- ha rispettato l'art. 27, comma 2 lett. c), del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, da integrazione dell'art. 9, comma 3 bis. del D.L. 185/2008, in materia di certificazione dei crediti;
- in base ai dati disponibili come emergono dal pre-consuntivo rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica per l' anno 2016;
- rispetta il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- rispetta, per le assunzioni a tempo determinato, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 (limite del 50% o del 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 Legge 296/2006);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019.

RACCOMANDA

che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente introdotti da modifiche delle normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Luca Abatini

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 02 MAR. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, 02 MAR. 2017



IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali